

Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale

di Maurizio Di Masi

già ricercatore di diritto privato all'Università di Perugia

Sommario: 1. La posta in gioco: identità e *status* del minore nella pluralità dei modelli familiari; 2. La sentenza n. 68/2025: identità minorile e genitorialità intenzionale; 2.1. Orientamento sessuale, idoneità genitoriale e principio di eguaglianza; 2.2. L'inadeguatezza strutturale dell'adozione in casi particolari e la precarietà giuridica come forma di discriminazione istituzionale; 2.3. L'unicità dello *status* di figlio...; 2.3.1. (*segue*) e l'ombra della gpa; 3. L'accesso alla pma: il limite della pronuncia 68 e il *decisum* della sentenza 69; 3.1. Il minore 'in potenza' e il principio di precauzione che ne impedisce la nascita in nome del modello di famiglia *ad instar naturae*; 3.2. Tra rinvio al legislatore ed incentivo al turismo procreativo; 4. Donne *single* madri dal Paese legale al Paese reale; 5. Conclusioni.

1. La posta in gioco: identità e *status* del minore nella pluralità dei modelli familiari

Nel volgere degli ultimi anni, il diritto di famiglia ha assunto la fisionomia di un campo instabile e composito, attraversato da tensioni profonde fra istanze di riconoscimento e dispositivi di normalizzazione, fra diritti fondamentali e paradigmi identitari resistenti¹. Le sentenze n. 68² e n. 69³ del 22 maggio 2025 della Corte costituzionale si iscrivono in tale quadro come epifanie di una transizione ancora incompiuta, segnando un ulteriore passaggio nel conflitto giuridico e culturale tra i modelli familiari emergenti e una tradizione giuridica che si ostina a proiettare l'idealtipo della famiglia coniugale eterosessuale come unico orizzonte legittimo del diritto della filiazione e della genitorialità.

Non si tratta soltanto di giudizi di costituzionalità, bensì di affioramenti emblematici del rapporto tra diritto e potere, tra ordine giuridico e pluralismo delle soggettività. Al centro del discorso giurisprudenziale affiora, con intensità crescente, la figura della persona minorenni, soggetto vulnerabile ma non più invisibile, il cui interesse viene evocato come principio regolativo e, al contempo, come clausola generale, dispositivo flessibile e attraversabile, suscettibile di assumere configurazioni differenti a seconda del paradigma interpretativo adottato⁴.

Il presente commento si propone di analizzare criticamente il portato teorico e assiologico delle due pronunce, coniugando una lettura sistematica delle motivazioni con un approccio attento ai dispositivi soggiacenti: l'interesse del minore, il riconoscimento giuridico della genitorialità intenzionale, l'autodeterminazione riproduttiva. Nel solco del pensiero giuridico critico⁵, la genitorialità non è qui trattata come una qualità naturale né come una funzione biologica, ma come un prodotto giuridico: è la legge che ha sempre deciso chi è riconosciuto come genitore e chi no. L'intento è quello di porre in luce, oltre le retoriche della naturalità della famiglia, la funzione performativa del diritto nel definire l'accesso allo *status* e il perimetro del legame familiare, e far emergere le implicazioni simboliche e sociali che tali scelte giurisprudenziali comportano.

In questo senso, le due decisioni non vanno lette separatamente ma come nodi interdipendenti di una medesima genealogia normativa: quella che ruota intorno al dispositivo dello *status* unico di figlio/a (art. 315 c.c.), alla sua tutela costituzionale (artt. 2, 30 e 31 Cost.), al riconoscimento della

¹ Su cui cfr. da ultimo M. R. Marella, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli, 2025.

² Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68, on-line al link https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:68.

³ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, on-line al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:69.

⁴ Sia consentito il rinvio a M. Di Masi, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020.

⁵ M. R. Marella, G. Marini, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Roma-Bari, 2014.

pluralità dei modelli familiari come istanza non solo sociale ma costituzionale (artt. 2 e 3 Cost., legge n. 76/2016)⁶.

La Corte costituzionale, difatti, nelle sentenze n. 68 e n. 69 del 2025 si trova dinanzi al compito di pronunciarsi non solo su norme, ma su modelli familiari, su forme di vita, su progetti genitoriali che, pur socialmente radicati, restano giuridicamente precari. Da un lato, la madre intenzionale (della coppia lesbica) esclusa dall'atto di nascita del figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (pma) effettuata all'estero; dall'altro, la donna *single* cui è negato l'accesso alla pma eterologa. In entrambi i casi, la legge n. 40/2004 appare come meccanismo di marginalizzazione: la legge non regola, ma interdice; non riconosce, ma cancella.

La funzione della legge n. 40/2004, in questo contesto, va letta nella sua dimensione produttiva: essa non si limita a registrare l'esistente, ma contribuisce attivamente alla costruzione di un ordine simbolico prima che giuridico. Nelle due sentenze in esame, ciò si manifesta nella tensione fra l'affermazione di principi costituzionali (eguaglianza, autodeterminazione, salute, tutela del minore) e la persistenza di norme che, attraverso il requisito della coppia eterosessuale in età potenzialmente fertile, impongono un modello di genitorialità conforme a un paradigma naturalistico, che presuppone una funzione riproduttiva sessualmente differenziata e strutturata nel binomio madre-padre.

Tale dispositivo normativo non è neutro: esso istituisce un potere di esclusione che agisce in modo selettivo e gerarchico⁷. La madre non biologica, pur presente sin dalla fase genetica e affettiva del progetto di vita, viene trattata come soggetto parzialmente privo di rilevanza giuridica, il suo riconoscimento essendo subordinato al vaglio pubblico effettuato tramite l'adozione in casi particolari. La donna sola, benché capace di autodeterminarsi e consapevole delle responsabilità, è definita inidonea sulla base di un'assenza relazionale (il marito, il compagno convivente) che la norma assume come dato negativo. In entrambi i casi, è la stessa legge n. 40/2004 a produrre la vulnerabilità, a istituire la precarietà, a rendere invisibili alcune soggettività.

L'analisi giuridica, quando si confronta con la molteplicità delle esperienze familiari, non può più sottrarsi all'esercizio critico della propria funzione ordinatrice. È in questa faglia che si inserisce la riflessione che segue.

Al centro di queste dinamiche si colloca la figura della persona minorenni, non più soltanto 'oggetto' di tutela ma soggetto portatore di uno *status* giuridico proprio, fondato sul riconoscimento della sua identità relazionale⁸. Il diritto del/la minore a essere figlio/a – figlio/a di due, figlio/a in una famiglia che corrisponde alla sua realtà esistenziale – diventa la posta in gioco giuridica⁹.

L'atto di nascita non è un semplice documento, ma lo strumento attraverso cui si decide se una relazione è familiare o meno, se un adulto è genitore o è un 'estraneo', se un bambino ha uno o due

⁶ Cfr. M. Sesta, *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali*, in Fam. dir., n. 12/2017, p. 1145 ss., il quale constata che la maggiore portata dell'unificazione dello stato di figlio è stata quella di modificare profondamente il modello legale della famiglia, oggi non più necessariamente matrimoniale; A. Sassi, *Parentela e devoluzioni ereditarie nel nuovo diritto filiale*, in L. Casseti, S. Vannuccini, *Diritti e principi nella pluralità dei livelli di protezione: evoluzioni, dialettica e conflittualità*, Perugia, 2019, p. 181 ss. ove si parla di individualismo degli *status*, così ponendo l'accento sulla circostanza che lo stato di filiazione oggi si identifica non più tanto nel rapporto organico fra il membro e la famiglia, quanto essenzialmente nel rapporto che lega il figlio al genitore e ai parenti, con la conseguenza che lo *status* di figlio «può definirsi come la posizione giuridica assunta dal nato all'interno del sistema a seguito dell'accertamento della filiazione, posizione derivante dall'instaurazione di un rapporto tra il predetto soggetto e altro soggetto in virtù della trasmissione genetica o di una volontaria assunzione di responsabilità; da detto rapporto traggono origine singole situazioni giuridiche, tutelate dall'ordinamento come diritti della persona e/o come diritti di natura patrimoniale» p. 187.

⁷ Du. Kennedy, *The Stakes of Law, or Hale and Foucault!*, 15 Legal Studies Forum 327 (1991); J.L. Esquirol, *Making the Critical Moves: A Top Ten in Progressive Legal Scholarship*, 92 U. Colo. L. Rev. 1079 (2021).

⁸ R. Senigaglia, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013.

⁹ Il riferimento è al metodo dei Critical Legal Studies, su cui cfr. Du. Kennedy, *The Stakes of Law, or Hale and Foucault!*, cit.; G. Marini, *Critical Legal Studies vs. uso alternativo del diritto: ovvero lo strano destino americano di Marx*, in G. Azzariti, A. Di Martino, A. Somma (a cura di), *L'uso alternativo del diritto. Un confronto di prospettive critiche*, Napoli, 2024, p. 167 ss.

punti di riferimento giuridicamente riconosciuti. D'altra parte, nella decisione n. 69, lo stesso interesse del minore viene agito come dispositivo escludente rispetto alla donna *single*, in nome di un problematico "principio di precauzione" che – dovendo garantire al futuro nascituro le migliori condizioni possibili corrispondenti ad una famiglia *ad instar naturae* – finisce per prediligere la non nascita dello stesso.

2. La sentenza n. 68/2025: identità minorile e genitorialità intenzionale

Nella sentenza n. 68, la questione prende le mosse da una causa portata avanti da una coppia di donne che, dopo aver fatto ricorso alla pma all'estero e alla successiva iscrizione all'anagrafe del figlio – nato in Italia – ove entrambe sono state riconosciute come genitrici, si sono poi viste impugnare l'atto di nascita dalla Procura della Repubblica, dal momento che l'iscrizione appariva in contrasto con la Circolare n. 3/2023 del Ministero dell'interno¹⁰, che richiamava a sua volta la nota pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 38162/2022¹¹.

La vicenda è articolata: a partire dal 2018, difatti, alcuni Ufficiali dello stato civile hanno iniziato a registrare gli atti di nascita di bambini/e nati/e da coppie omogenitoriali femminili indicando come genitrici sia la madre biologica (*rectius* partoriente), sia la compagna, qualificata come «madre intenzionale», la quale aveva prestato all'estero il consenso alla PMA.

Nel 2023, tuttavia, alcune Procure – tra cui quelle di Lucca e di Padova – hanno sollecitato i tribunali territorialmente competenti a disporre la cancellazione del nominativo della madre intenzionale dagli atti di nascita, sostenendo che quest'ultima non potesse essere riconosciuta come genitrice *ab origine*, richiamando in maniera pretestuosa la citata decisione delle Sez. Un. del 2022, che però aveva ad oggetto la differente questione della gestazione per altri/e (gpa)¹². Così ragionando le Procure hanno forzatamente traslato il disvalore che Corte costituzionale¹³ e Sezioni Unite della Cassazione¹⁴ hanno mostrato per la gestazione per altri/e anche alla pma eterologa realizzata all'estero dalla coppia lesbica¹⁵. Secondo tale impostazione, l'unico percorso giuridicamente ammesso per il riconoscimento del legame genitoriale "intenzionale" per le coppie omoaffettive

¹⁰ Reperibile on-line al link <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n3-del-19-gennaio-2023>.

¹¹ Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162 in Fam. e dir., 2023, p. 408 ss., cui cfr. almeno le diverse opinioni di S. Patti e M. Bianca, *Le Sezioni Unite e la maternità surrogata. Riflessioni a confronto*, in rivistafamilia.it, 21 marzo 2023; F. Filice, *Nota critica a SS. UU. n. 38162 del 30 dicembre 2022 in tema di riconoscimento dello status di filiazione del minore nato all'estero con la gestazione per altri*, in Giudicedonna.it, n. 3-4/2023; G. Ferrando, *Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero. I "piccoli passi" delle Sezioni Unite*, in Nuova giur. civ. comm., n. 2/2023, p. 377 ss.; M. Sesta, *La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni Unite*, in Riv. dir. civ., n. 2/2023, p. 387 ss.

¹² In dottrina cfr. almeno M. R. Marella, *La GPA fra conflitti distributivi e governo del limite*, in Pol. dir., n. 3/2023, p. 365 ss.; A. Cordiano, *Ultimi approdi della Corte costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il diritto tradisce il fatto)*, in BioLaw Journal, n. 3/2021, p. 13 ss.; G. Perlingieri, *Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata*, in Dir. succ. fam., n. 2/2019, p. 337 ss.; U. Salanitro, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità*, in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 737 ss.; M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci (a cura di), *Riproduzione e relazione. La surrogazione della maternità al centro della questione di genere*, Torino, 2019; E. Olivito, S. Niccolai (a cura di), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017; V. Scalisi, *Maternità surrogata: come «far cose con regole»*, in Riv. dir. civ., n. 5/2017, p. 1097 ss.; B. Pezzini, *Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall'analisi di genere della gravidanza per altri*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2017, II, p. 183 ss.; E. Lucchini Guastalla, *Maternità surrogata e best interest of the child*, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 12, 1722 ss.; R. Senigaglia, *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere*, in Europa e dir. priv., n. 3/2017, p. 953 ss.

¹³ Vedi Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018, p. 499 ss.; Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in Fam. dir., 2021, p. 677 ss.

¹⁴ Vedi già Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in Corr. giur., 2019, p. 1212 ss.

¹⁵ Sia consentito il rinvio a M. Di Masi, *Spunti critici in tema di gpa e minori*, in Riv. crit. dir. priv., n. 1-2/2023, 159 ss. Sulle questioni giuridiche poste dalla genitorialità negata alle persone omosessuali cfr. già M.C. Venuti, *Coppie sterili o infertili e coppie "same-sex". La genitorialità negata come problema giuridico*, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 259 ss.

sarebbe rappresentato dall'adozione in casi particolari ex art. 44 let. d) della legge n. 184/1983 (c.d. *stepchild adoption*), escludendo quindi la possibilità di un riconoscimento diretto al momento della nascita.

Nell'ambito dell'iniziativa *Affermazione costituzionale* promossa da Rete Lenford-Advocatura per i diritti LGBTI+¹⁶, le donne si difendono dinanzi al Tribunale di Lucca, il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e all'art. 250 c.c. nella misura in cui impediscono l'attribuzione al nato nell'ambito di un percorso di pma eterologa praticata da una coppia di donne dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla 'madre intenzionale'. Sicché la Corte costituzionale, intervenendo per garantire effettività dei diritti fondamentali del minore e porre rimedio all'inerzia legislativa che aveva già sollecitato nella sentenza n. 32/2021¹⁷, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente al nato in Italia da pma praticata da coppia di donne all'estero di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale, se questa ha prestato preventivo consenso e assunto quindi la responsabilità genitoriale.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui impedisce al minore nato in Italia da pma praticata all'estero di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale nell'ambito di un progetto genitoriale omoaffettivo, riconosce che il fondamento del legame genitoriale risiede nella responsabilità assunta con il consenso dato alla pma eterologa.

Tale principio, già presente in pronunce precedenti con riferimento alla coppia eterosessuale (a partire dalla sentenza n. 347 del 1998¹⁸), viene ora stabilizzato ed esteso alle coppie lesbiche: il consenso al progetto procreativo materialmente compiuto all'estero diventa elemento costitutivo dello *status filiationis*¹⁹. Nelle parole dei giudici costituzionale «[d]al comune impegno volontariamente assunto discendono i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale».

In tal modo la Corte supera la logica biologicista ancora largamente presente nel nostro ordinamento, che riconosce la genitorialità sulla base del parto e del dato genetico. I giudici, in questa prospettiva, non si limitano più a fotografare un dato "naturale", ma riconoscono, legittimano e rafforzano una realtà relazionale già esistente che si fonda sulla volontà condivisa di dare vita a un figlio/una figlia. Volontà che è riconosciuta come titolo idoneo a fondare diritti e doveri giuridici²⁰. Questo riconoscimento, d'altro canto, riflette la complessità dell'identità personale del minore, che

¹⁶ Vedi il link <https://www.retelenford.it/news/articoli/vittoria-storica-in-corte-costituzionale-addio-alle-adozioni-per-le-coppie-di-madri-si-al-riconoscimento-alla-nascita-per-i-bambini-nati-da-due-mamme/>. Un ruolo centrale è stato indubbiamente svolto da Rete Lenford – Advocatura per i diritti LGBTI+, che ha promosso e sostenuto l'azione legale culminata nel riconoscimento del diritto allo *status filiationis* per i figli e le figlie nati da coppie di madri. Rete Lenford ha operato un'azione di *advocacy* giuridica volta a sollecitare una pronuncia della Consulta capace di superare l'arretratezza del quadro normativo italiano. L'associazione presieduta dall'Avv. Vincenzo Miri ha quindi accompagnato le famiglie nei ricorsi giurisdizionali, costruendo una narrazione giuridica coerente con i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e interesse del minore, e contribuendo così alla costruzione di un contenzioso strategico che ha trovato nella sentenza n. 68 del 2025 il proprio esito più rilevante. Si conferma così il ruolo fondamentale delle associazioni nella giuridificazione delle istanze delle soggettività LGBTIAQ+, nella mobilitazione sociale e giuridica contro le discriminazioni strutturali, e nella produzione di diritto a partire dall'ascolto delle vite vissute.

¹⁷ Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, in Biodiritto.org, su cui cfr. commento di F. Mannella, *Oltre un serio avvertimento al legislatore? La Corte costituzionale e la nuova categoria di "nati non riconoscibili"*. Nota alla sentenza n.32 del 2021 della Corte costituzionale, in Nomos, n. 1/2021, on-line.

¹⁸ Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, in Foro it., 1998, I, c. 3492, con nota di Romboli. Che il consenso alla pma eterologa fonda lo *status filiationis*, esprimendo una *fondamentale assunzione di responsabilità* è ribadito anche da Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161, on-line al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:161.

¹⁹ In dottrina già G. Ferrando, *Libertà, responsabilità e procreazione*, Padova, 1999.

²⁰ E. Ferrara, *Volontà, libertà, biologia nella costruzione giuridica della maternità*, in Riv. crit. dir. priv., n. 4/2006, p. 669 ss. L'autrice ritiene che il principio di buona fede, migrato dal contratto alle relazioni familiari, ha mostrato «di poter attribuire al consenso, quale atto di assunzione responsabile della genitorialità, il ruolo di valido atto costitutivo dello *status filiationis*, pur al di fuori di qualunque legame biologico tra genitore e figlio» p. 677. Diffusamente cfr. A. Cordiano, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Torino, 2018, specialmente p. 97 ss.

come ogni identità è un insieme di *biologia* e *biografia*, né la scienza giuridica può permettersi di ridurre l'identità al solo "legame di sangue", a pena di una intollerabile regressione culturale, come ci ricordava già Stefano Rodotà²¹.

Si afferma così una concezione relazionale e volontaristica della genitorialità, coerente con i principi di responsabilità e solidarietà che strutturano il diritto costituzionale della famiglia²².

Questa opzione ermeneutica, lungi dall'essere una forzatura interpretativa, si inserisce coerentemente nel solco evolutivo del diritto di famiglia, che da tempo ha abbandonato la visione della famiglia come entità data, per assumerla come spazio relazionale in cui si realizza la personalità dei suoi componenti²³. In tal modo, lo *status* del minore non è più "effetto collaterale" di rapporti giuridici fra adulti, ma diventa punto di emersione e di tutela primaria: è il diritto allo *status* del minore a vedere riconosciuto e consolidato, sin dalla nascita, il proprio legame con entrambe le figure genitoriali che lo hanno voluto²⁴. Ciò conduce alla stabilizzazione dell'attribuzione di una genitorialità "ibrida" prevista ex art. 8 legge 40/2004, che fa da ponte con l'adozione nell'intersecare l'istanza biologica e l'istanza di responsabilità sociale (*infra* §2.2), e riflette la logica conseguenza dell'affermazione dello *status* unico di figlio (art. 315 c.c.) (*infra* §2.3). Al di là dell'orientamento sessuale delle figure genitoriali, invero, ciò che conta è l'atto di autoresponsabilità di chi ha dato il la al progetto procreativo.

2.1. Orientamento sessuale, idoneità genitoriale e principio di eguaglianza

Nel rispetto dei principi costituzionali, infatti, l'orientamento omosessuale della coppia genitoriale non può ostacolare il riconoscimento dello *status* di figlio. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato come l'orientamento sessuale «non evochi scenari di contrasto con principi e valori costituzionali» (sent. n. 32 del 2021), né incida, di per sé, sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale (sent. n. 33 del 2021). L'idea di un'idoneità genitoriale strutturale della coppia omoaffettiva è stata costantemente smentita, sia dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 32/2021, 221/2019, 79/2022 e 230/2020) sia da quella di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. 22 giugno 2016, n. 12962)²⁵, la quale ha rilevato l'assenza di evidenze scientifiche o esperienziali che colleghino la crescita in famiglie 'arcobaleno' a effetti negativi sullo sviluppo educativo e identitario del minore.

Con ciò, si stabilizza una nozione di (bi)genitorialità fondata non su tratti identitari predefiniti, ma sulla effettiva responsabilità genitoriale della *coppia* – ieri solo eterosessuale oggi anche

²¹ *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, p. 180, il quale sottolineava altresì che l'unicità della persona è garantita anzi dalla prevalenza della biografia sulla biologia.

²² Diffusamente cfr. A. Schillaci, *Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2019, p. 17 ss.

²³ M. R. Marella, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea*, cit.; e Ead., G. Marini, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, cit.

²⁴ Sul ruolo della volontà nel riconoscimento dei legami di filiazione cfr. M. Iacub, *L'impero del ventre, per un'altra storia della maternità*, Verona, 2005; e già diffusamente G. Ferrando, *Libertà, responsabilità e procreazione*, cit., *passim*.

²⁵ Cass. civ. Sez. I Sent., 22 giugno 2016, n. 12962, in *Corr. giur.*, 2016, 10, 1203 nota di Morozzo Della Rocca; e in *Questione Giustizia* on-line con commento di S. Celentano, *Non più figli di un diritto minore*. Vedi già Cass. civ. Sez. I Sent., 11 gennaio 2013, n. 601, in *Foro it.*, 2013, 4, 1, c. 1193 ss. ove si sostiene che costituisce mero pregiudizio ritenere che «sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse specificamente argomentata». Motivazione breve, lineare e simbolicamente assai importante, dato che riconosce per la prima volta in Italia una pari dignità all'omogenitorialità e ci dice qualcosa di fondamentale: il *best interest* del minore può ben andar oltre la famiglia tradizionale, eterosessuale, gerarchica. In dottrina cfr. L. Balestra, *Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra "pregiudizio" e interesse del minore*, in *Corr. giur.*, n. 7/2013, p. 893 ss.; M. G. Stanzione, *Omogenitorialità, adozione coparentale e interesse del minore*, in *Aa. Vv.*, *Studi in onore di Pasquale Stanzione*, tomo II, Napoli, 2018, p. 1097 ss.

omosessuale – e sulla sua volontà di prendersi cura del/la minore in modo stabile e continuativo²⁶. Viene così smascherata l'infondatezza di quella presunta 'inidoneità strutturale' della coppia omosessuale, spesso evocata come argomento retorico (e politico) per escludere le famiglie non eterosessuali dalla piena cittadinanza giuridica.

La Corte introduce in questo modo una concezione costituzionale del legame familiare come luogo di responsabilità, e non come riflesso di una supposta "naturalità" fondata sull'eterosessualità²⁷. L'assunto secondo cui il progetto genitoriale sarebbe "autentico" solo se fondato sulla complementarità di genere viene così delegittimato, nella sua pretesa normatività, dalla constatazione che l'orientamento sessuale non ha alcuna incidenza, di per sé, sulla qualità della relazione fra genitori e figli/e²⁸.

In questa prospettiva, la sentenza si pone anche come un momento di discontinuità rispetto a una tradizione giuridica che, nel nome della "*imitatio naturae*", ha a lungo legittimato l'esclusione sistemica delle famiglie omoaffettive dall'universo giuridico della filiazione²⁹. La riaffermazione dell'eguaglianza formale e sostanziale dei minori nati nell'ambito di un progetto omoaffettivo rispetto agli altri non è, dunque, un mero adeguamento formale: essa implica il riconoscimento pieno della dignità delle soggettività *queer* nel campo della genitorialità e apre uno spazio di possibilità per la loro inclusione simbolica³⁰.

La Corte costituzionale, in tal senso, non si limita a rimuovere una discriminazione, ma riscrive le coordinate del diritto di famiglia contemporaneo, spostandone un po' il baricentro dalla conformità al modello familiare dominante (nucleare, bigenitoriale, eterosessuale) verso la valorizzazione della pluralità delle esperienze dello "stare insieme", nella convinzione – costituzionalmente fondata – che la protezione del/la minore passa attraverso il riconoscimento e la tutela dei legami affettivi nei quali egli/ella è concretamente inserito/a. È nella stabilità di questi legami – e non nella mera conformità alla norma eterosessuale – che si realizza, in ultima istanza, il suo *best interest*.

2.2. L'inadeguatezza strutturale dell'adozione in casi particolari e la precarietà giuridica come forma di discriminazione istituzionale

Una delle affermazioni centrali contenute nella sentenza n. 68/2025 riguarda la radicale inadeguatezza dell'adozione in casi particolari – disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983 – come strumento di riconoscimento giuridico del legame genitoriale fra il minore nato da pma e la c.d. madre intenzionale. La Corte prende esplicitamente posizione sul carattere non "equipollente" dell'adozione in casi particolari rispetto al riconoscimento ex art. 8 della legge 40/2004 dello *status filiationis*, evidenziando le asimmetrie, i limiti e le disfunzioni sistemiche della prima³¹.

In primo luogo, l'adozione in casi particolari è subordinata alla volontà (espressione di autoresponsabilità) dell'adulto, il che significa che la genitorialità non si configura come diritto del

²⁶ Ma come osserva Maria Rosaria Marella (*Il diritto di famiglia nella società contemporanea*, cit.), il "2" della bi-genitorialità «non è neutro, ma corrisponde al paradigma dell'eterosessualità: un padre e una madre, un maschio e una femmina. A sua volta un modello non egualitario, ma gerarchicamente ordinato al suo interno. Cioè patriarcale» p. 140.

²⁷ In dottrina sostiene l'esistenza di un diritto del minore alle genitorialità naturale A. M. Gambino, *Il diritto alla cura dei nati contra legem*, in *Giustizia Insieme*, 30 aprile 2021, on-line.

²⁸ Dato confermato da diverse ricerche psicologiche già da tempo: cfr. N. Carone, *Le famiglie omogenitoriali*, Milano, 2021; A. Taurino, *Il punto di vista della psicologia su famiglie, genitorialità, omogenitorialità. Quali domande?*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2019, p. 114 ss.

²⁹ In argomento cfr. F. Hamilton, G. Noto La Diega (eds.), *Same-Sex Relationships, Law and Social Change*, London, 2020; F. Bilotta, *Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare*, in A. Schuster (a cura di), *Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto*, Milano - Udine, 2011, p. 163 ss.

³⁰ M. R. Marella, «*Queer Eye for Straight Guy*». *Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in *Pol. dir.*, n. 3/2017, p. 383 ss.

³¹ M. Di Masi, *L'interesse del minore*, cit., p. 278 ss.

minore, ma come opzione eventualmente attivabile dall'adulto stesso³². Il minore, in quanto soggetto debole, non ha accesso diretto al riconoscimento del proprio legame affettivo-genitoriale, né può agire autonomamente per ottenerlo³³.

Questo produce una evidente condizione di vulnerabilità giuridica e dipendenza, che contrasta con l'assetto costituzionale fondato sulla centralità della persona minorenni come titolare di diritti fondamentali. Il riconoscimento giuridico della maternità intenzionale, al contrario, impone che la responsabilità genitoriale discenda dalla volontà iniziale e condivisa, non dalla discrezionalità *ex post* di una delle parti adulte coinvolte.

In secondo luogo, la procedura di adozione è necessariamente posteriore alla nascita e richiede tempi, costi, e un grado di incertezza incompatibili con il bisogno del minore di vedere stabilizzato sin da subito il proprio *status*. La Corte sottolinea che tale procedura non garantisce certezza giuridica alla nascita, ma impone al minore un'interruzione materiale del proprio percorso identitario, nella misura in cui il riconoscimento giunge in ritardo rispetto alla costruzione effettiva del legame affettivo. In altri termini, il giudice interviene solo *ex post*, con funzione sanante, anziché riconoscere da subito l'effettività della relazione parentale.

Un ulteriore elemento di criticità risiede nel fatto che l'adozione non ha effetti retroattivi. Essa non opera dalla nascita, ma solo dal momento della sua formalizzazione giurisprudenziale, generando una frattura temporale e normativa nel vissuto del minore, che si trova privo di tutela in una fase essenziale di formazione e sviluppo. Basti pensare all'ipotesi più tragica di morte di una delle due figure genitoriali prima del provvedimento di adozione: nel caso di morte della figura genitoriale intenzionale, non verrebbero riconosciuti al/la minore i diritti ereditari; nel caso di morte della figura genitoriale biologica il/la minore sarebbe considerato/a in stato di abbandono, non essendovi per legge un'altra figura genitoriale riconosciuta. Tale intermittenza della protezione giuridica, in effetti, tradisce il principio costituzionale dell'interesse del minore.

La Corte, nel mettere in luce tali disfunzionalità, riconosce che l'adozione in casi particolari, pensata originariamente per situazioni residuali e contingenti³⁴, è divenuta nel tempo un meccanismo surrogatorio inappropriato, usato per supplire a un vuoto normativo che incide su un'intera categoria di minori. Peraltro, la genitorialità *queer* viene ammessa solo se sottoposta al vaglio giudiziario, e solo se conforme a una narrazione di "cura effettiva" che l'ordinamento esige a posteriori. Il risultato è una giudiziarietà (quando non proprio una medicalizzazione) della genitorialità omoaffettiva, in cui occorre dimostrare (ai servizi sociali, psicologi, etc.) di essere dei buoni cittadini e dei buoni genitori³⁵, che non trova corrispettivo nel percorso eterosessuale di ricorso alla pma eterologa.

In questo senso, la pronuncia della Corte costituzionale non si limita a censurare l'inadeguatezza tecnica di uno strumento giuridico: essa smonta un dispositivo di marginalizzazione istituzionalizzata. Lo *status*, in definitiva, non può essere una concessione: è, nella sua essenza, un diritto³⁶.

D'altra parte, poi, la sentenza n. 68/2025 mette a fuoco con precisione una delle più gravi anomalie che affliggono il regime attuale della filiazione nei casi di pma praticata da coppie omogenitoriali femminili: l'estrema eterogeneità delle prassi amministrative e giudiziarie, che genera una condizione strutturale di incertezza e imprevedibilità nell'attribuzione dello *status filiationis*, con

³² Cfr. S. Patti, *Le Sezioni Unite e la maternità surrogata: dialogando con Michele Sesta*, in Riv. dir. civ., n. 3/2023, p. 613 ss.; S. Lollini, *Il riconoscimento della genitorialità omosessuale: un percorso lungo e tortuoso*, in M. Pelissero, A. Vercellone (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Torino, 2022, p. 91 ss.

³³ In argomento in maniera approfondita cfr. S. Stefanelli, *Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a.*, in GenIus, n. 2/2022, p. 146 ss.

³⁴ E. Bilotti, *La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale*, in Nuova giur. civ. comm., n. 4/2021, p. 919 ss.

³⁵ B. Cossman, *Sexual Citizens. The Legal and Cultural Regulation of Sex and Belonging*, Stanford, California, 2007; in prospettiva filosofica C. Lalli, *Buoni genitori. Storie di mamme e di papà gay*, Milano, 2009.

³⁶ Per tutti cfr. G. Ferrando, *I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto*, in GenIus, n. 1/2019, p. 6 ss.

una tutela a “geografia variabile”. I giudici costituzionali sottolineano, infatti, che sul territorio nazionale si assiste a un panorama disomogeneo, nel quale l’iscrizione del nome della madre intenzionale nell’atto di nascita del minore dipende dalla valutazione discrezionale del singolo ufficiale dello stato civile e dalla decisione, altrettanto discrezionale e non soggetta a termini decadenziali (ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000), del pubblico ministero di promuovere o meno un’azione di rettificazione. Questa eterogeneità, oltre a violare il principio di uguaglianza, produce effetti devastanti sul piano dell’identità personale e relazionale del minore.

Il caso sottoposto alla Corte ne rappresenta un esempio emblematico: due figli nati dalla medesima coppia di donne, in esito allo stesso percorso condiviso di pma effettuato all’estero, si vedono attribuire due *status* radicalmente diversi. La primogenita risulta figlia di entrambe le madri, mentre il secondogenito, a seguito dell’intervento del pubblico ministero nel 2023, rischia di vedersi riconosciuta come unica genitrice la madre biologica. Tale situazione non solo compromette il diritto del bambino a un’identità familiare coerente e stabile, ma mina il principio della parità di trattamento fra fratelli e il diritto a mantenere legami affettivi e giuridici tra di loro.

La perpetua precarietà dello *status* – conseguenza dell’assenza di un termine per l’esercizio dell’azione di rettificazione ex art. 95, comma 2, d.P.R. n. 396/2000 – espone peraltro i minori e le loro famiglie a un’insicurezza giuridica cronica, incompatibile con i principi di tutela dell’interesse del minore e con il diritto alla stabilità degli affetti che costituisce elemento costitutivo dell’identità personale. Il legame giuridico con la madre intenzionale diventa revocabile, soggetto a un costante rischio di cancellazione, con ricadute psicologiche, relazionali e simboliche potenzialmente irreversibili.

Questa precarietà non è neutrale: essa è generata da una scelta politica di non regolare pienamente la filiazione omogenitoriale, che si traduce in una discriminazione di fatto prodotta dall’inerzia normativa. Chi nasce in contesti eterosessuali o conformi al paradigma della coppia “naturale” accedono a uno *status* stabile e immediato; chi nasce in contesti omoaffettivi, invece, è costretto a navigare in un limbo giuridico, dove il riconoscimento non dipende da ciò che si è, ma da dove si è nati, quale funzionario ha redatto l’atto di nascita e quale pubblico ministero ha deciso di intervenire o meno.

La Corte, con rara lucidità, fotografa il cortocircuito del sistema, ma al tempo stesso rende esplicito ciò che sino ad oggi è rimasto inespresso nel dibattito pubblico: l’assenza di una disciplina legislativa organica non è solo una mancanza tecnica, ma una forma istituzionale di produzione della discriminazione³⁷. In tale quadro, l’interesse del minore non può essere invocato come principio se non è accompagnato da misure che garantiscano uniformità, stabilità e certezza giuridica. Il diritto ad essere figlio/a non può restare soggetto alla lotteria dell’ufficiale di stato civile o alla contingenza delle scelte del singolo magistrato.

2.3. L’unicità dello status di figlio...

Ne risulta che uno degli aspetti più significativi della sentenza n. 68/2025 è il rafforzamento del principio dell’unicità dello *status* di figlio (art. 315 c.c.), già affermato dal legislatore con la riforma del 2012-2013 (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), come criterio guida del diritto della filiazione³⁸.

³⁷ Lo stesso varrebbe per la madre *single*, ma come vedremo nella sentenza n. 69 la Corte non sarà altrettanto coraggiosa.

³⁸ In generale, senza pretesa di esaustività, cfr. C. M. Bianca (a cura di), *La Riforma della Filiazione*, Padova, 2015; E. Al Mureden, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in Fam. dir., 2014, p. 466 ss.; F. Caggia, *Il linguaggio del «nuovo» diritto di filiazione*, in Riv. crit. dir. priv., n. 2/2015, p. 235 ss.; M. Costanza, *A margine della riforma della filiazione (legge n. 219/2012)*, in Iustitia, 2013, p. 121 ss.; O. Clarizia, *Innovazioni e problemi aperti all’indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in Riv. dir. civ., 2014, p. 597 ss.; L. Lenti, *La sedicente riforma della filiazione*, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 201 ss.; G. Ferrando, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in Jus civile, www.juscivile.it, n.3/2013, p. 132 ss.; M. Sesta, *L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in Fam. dir., n. 3/2013, p. 231 ss.; U. Salanitro, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega*, in Corr. giur., 2014, p. 540 ss.; A. Sassi, F. Scaglione,

In tale contesto, la Corte costituzionale ribadisce che ogni discriminazione fondata sull'origine del minore – e, a maggior ragione, sulla composizione del nucleo familiare di provenienza – è inammissibile, non solo alla luce del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), ma anche in quanto lesiva del diritto del minore alla propria identità personale e relazionale (artt. 2 e 30 Cost.). La Corte articola l'interesse del/la minore (esistente) come diritto a uno *status* certo e stabile fin dalla nascita, che garantisca l'accesso pieno alla responsabilità genitoriale da parte di entrambi i soggetti coinvolti nel progetto procreativo. La mancata previsione normativa che consenta il riconoscimento della madre intenzionale viola, pertanto, gli artt. 2, 3 e 30 Cost., proprio perché produce una condizione di precarietà giuridica che incide sull'identità del minore, sul suo diritto alla bigenitorialità e sulla sua capacità di esercitare diritti nei confronti di entrambi i genitori.

La pronuncia si colloca così in una linea di progressiva “degerarchizzazione” delle forme di filiazione, intesa non come assimilazione forzata a un unico modello, ma come riconoscimento giuridico della pari dignità di tutte le situazioni familiari nelle quali si realizza un legame genitoriale fondato su responsabilità, cura e co-progettualità. In tal senso, la Corte abbandona *quasi* definitivamente ogni logica di “filiazioni minori” – come quella che fino a pochi anni fa distingueva dai figli legittimi, quelli naturali, adulterini ed adottivi – e afferma che lo *status* di figlio deve essere pieno, certo e omogeneo, a prescindere dal contesto generativo. Il cambio di paradigma è netto e segna il passaggio da una filiazione funzionale al matrimonio (tipico del modello ottocentesco del diritto di famiglia, in auge sino almeno alla riforma del 1975) ad una pluralità di modelli familiari funzionali al benessere e all'identità del/la minore.

Questa visione impone una lettura costituzionalmente orientata dell'intero impianto normativo relativo alla filiazione, fondata non più sulla conformità a un ordine simbolico eteronormativo, ma sulla centralità del/la minore come titolare di diritti fondamentali³⁹. La Corte coglie infatti il nesso strutturale fra certezza dello *status* ed effettività dei diritti: un riconoscimento ritardato o incerto del rapporto genitoriale espone il/la minore a vulnerabilità giuridica, a forme di precarietà affettiva, a ostacoli nell'accesso alla tutela previdenziale, sanitaria, successoria – configurando una vera e propria diseguaglianza strutturale rispetto ai coetanei nati nelle stesse circostanze da coppie eterosessuali e persino rispetto a minori accolti nello stesso nucleo familiare omoaffettivo (come nel caso di specie, vedi *supra* §2.2).

In questa prospettiva, la sentenza n. 68 assume anche una funzione antidiscriminatoria, poiché smonta una gerarchia silenziosa fra famiglie, che privilegia quelle conformi al modello coniugale eterosessuale e penalizza quelle fondate su progettualità omogenitoriali (ma anche monogenitoriale)⁴⁰. La scelta della Corte di superare tale diseguaglianza costituisce un atto di riequilibrio, volto a disinnescare il dispositivo normativo che produce esclusione e marginalità in base all'orientamento sessuale dei genitori e, quindi, al contesto di nascita del/la minore.

È in questa chiave che si comprende appieno la portata della decisione: essa non introduce un'eccezione, ma consolida un principio. Lo *status filiationis* non è più un “privilegio” riservato a chi rientra nei parametri tradizionali della famiglia eterosessuale, ma un diritto fondamentale del/la minore, che impone all'ordinamento giuridico di riconoscere tutte le forme concrete in cui la genitorialità si realizza, a partire dalla responsabilità assunta volontariamente. Solo così può darsi attuazione piena agli obblighi di protezione, parità di trattamento e inclusione che la Costituzione assegna alla Repubblica.

A sostegno di questa impostazione, la Corte costituzionale stessa richiama esplicitamente la propria giurisprudenza in tema di filiazione incestuosa, dove già con la sentenza n. 494 del 2002 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da

S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, in Trattato di diritto civile Sacco, *Le persone e la famiglia*, 4, Torino, II ed., 2018.

³⁹ C. Camardi, *Diritti fondamentali e status della persona*, in Riv. crit. dir. priv., n. 1/2015, p. 7 ss.

⁴⁰ M. R. Marella, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea*, cit., spec. p. 57 ss.; tale tendenza era chiara da tempo negli Stati Uniti, dove la stessa legittimazione del matrimonio omosessuale («*mariage pour tous*» nell'efficace espressione francese) ha avuto la finalità di tutelare i diritti fondamentali ed il principio di uguaglianza nei confronti dei figli e delle figlie: cfr. già M. R. Marella, *Il matrimonio gay sbarca sulla East Coast*, in <http://www.infoleges.it>.

incesto, affermando un principio di portata sistemica: la sola illiceità penale del comportamento dei genitori non può fondare la preclusione allo *status filiationis*⁴¹.

2.3.1. (segue) e l'ombra della gpa

Tuttavia, qui emerge un “lato oscuro” della motivazione della sentenza n. 68 che evidenzia una contraddizione profonda rispetto allo *status* dei figli e delle figlie nati/e da gestazione per altri/e (gpa).

La gpa costituisce evidentemente la mediazione fra le diverse anime dell'attuale composizione della Corte costituzionale, che come noto nel recente passato ha già avuto modo di sostenere chiaramente che, da un lato, tale pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»⁴², e dall'altro che «gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate; situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una gravidanza nell'esclusivo interesse dei terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato subito dopo la nascita»⁴³, fermo restando l'inadeguatezza dell'art. 44 lett. d) legge n. 184/1983 e il necessario intervento del legislatore per l' «ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore»⁴⁴.

Ebbene, nel paragrafo 12 della motivazione della sentenza n. 68 i giudici sottolineano che l'interesse del minore non è un interesse “tiranno” e che, quindi, si presta ad essere bilanciato con altri interessi costituzionali di pari rango: ammettono però che nel caso di specie «non si pone un problema di bilanciamento, in quanto non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita». Salvo specificare, in un *obiter dictum* nel seguente paragrafo 12.1 con cui si “mettono le mani avanti”, che il caso in esame «si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna (Cass., n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017)».

L'interesse del minore, richiamato come fondamento della parità di trattamento, è però il medesimo, vale a dire la stabilità giuridica del proprio legame affettivo e familiare nel minor tempo possibile (anche secondo le indicazioni della Grande Camera della Corte EDU⁴⁵). Il controinteresse, viceversa, appare nebuloso e, tendenzialmente, “moralizzante”.

In ogni caso, il principio di non punibilità della condizione giuridica del figlio in ragione del comportamento dei genitori dovrebbe valere a maggior ragione in un contesto in cui non si configura,

⁴¹ Nel passaggio testuale richiamato dalla sentenza n. 68, la Corte ricorda infatti che la preclusione al riconoscimento è giustificata «solo se e nella misura in cui il riconoscimento medesimo fosse contrario all'interesse in concreto del minore», e non può mai basarsi, di per sé, «sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare».

⁴² Vedi par. 4.2. della sentenza Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in Corr. giur., 2018, p. 499 ss.

⁴³ Vedi par. 5.1. della sentenza Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in Fam. dir., 2021, p. 677 ss.

⁴⁴ *Ivi*, par. 5.9.

⁴⁵ Cfr. A. M. Lecis Cocco Ortu, *L'obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni*, in GenLus, n. 1/2019, p. 68 ss.; L. Poli, *Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri*, in Diritti umani e dir. inter., n. 2/2019, p. 418 ss. Il testo del parere della Grande Camera della Corte EDU è reperibile on-line, sul sito ufficiale della Corte EDU, al link <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6380431-8364345%22%7D>.

per il minore, alcuna colpa, ma anzi una richiesta di riconoscimento della propria identità giuridica e affettiva.

La tenuta del principio dello *status* unico, dunque, risulta nell'*obiter* della Corte ancora parzialmente selettiva, ma sempre meno sostenibile.

Ciò che sembra agire, piuttosto, è la persistenza di una dimensione ideologica che circonda la gpa, investita di un simbolico politico più denso, carico di retoriche sulla 'natura', sulla dignità della donna e sulla mercificazione del corpo⁴⁶. La retorica della *dignità oggettiva* della donna nella gpa sembra più un controinteresse "di peso" da bilanciare creato *ad hoc*, che un interesse concreto. Con quale criterio, infatti, la Corte costituzionale intenderebbe valutare in concreto la dignità della donna gestante? Si chiede alla singola donna interessata, o, in caso contrario, chi parla a nome della dignità di tutte le donne?⁴⁷

La ragione di contrarietà principale alla gpa riflette *il rischio*, tutt'altro che provato, di sfruttamento delle donne vulnerabili che potrebbero essere spinte a offrire la propria capacità riproduttiva al servizio di altri in cambio di un pagamento in base al quale, inoltre, vari intermediari possono trarre un guadagno⁴⁸.

Il che non è privo di implicazioni in termini redistributivi di potere *in primis* sul corpo femminile, e per questo motivo appaiono attuali alcune riflessioni del "femminismo giuridico"⁴⁹ nordamericano sulla gpa, insieme di teorie critiche del diritto che sin dall'inizio si sono interrogate sugli effetti della vincolatività (*enforceability*) degli accordi di *surrogacy*. Il dibattito portato avanti dalle donne sulle tecnologie procreative e sul contratto di *surrogacy* in particolare, difatti, ha cercato di comprendere se tali tecniche siano liberatorie per le donne o se, viceversa, rischiano di diventare nuovi strumenti

⁴⁶ M. R. Marella, *La GPA fra conflitti distributivi e governo del limite*, in Pol. dir., n. 3/2023, p. 365 ss.; F. Filice, *La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative*, in GenIus, n. 2/2023, p. 95 ss., il quale evidenzia come la nuova fattispecie incriminatrice, introdotta oggi dalla legge n. 169/2024 c.d. Varchi, non tenga di conto della necessità, richiesta altresì dalla giurisprudenza della Corte EDU, di accertare che vi sia stato effettivamente uno sfruttamento della donna. Invero, allora, il bilanciamento della Corte non solo conduce, nel caso di gpa, a ritenere meglio una non nascita, in nome del principio di precauzione, ma lo si fa senza neanche essere certi dell'effettiva lesione dell'interesse da controbilanciare. In argomento cfr. M. Gattuso, *Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino*, in Questione Giustizia, n. 2/2019, p. 74 ss. Sul reato di surrogazione di maternità cfr. già M.R. Marella, M. Virgilio, *Una cattiva legge cattiva*, cit.: le giuriste sottolineano il disvalore che il legislatore ha dimostrato per la surrogazione di maternità, disvalore che nella legge 40/2004 trova l'apice nell'equiparazione «in termini di gravità (e rilevanza penalistica!) fra commercializzazione di un embrione e realizzazione di un'ipotesi di maternità surrogata», il che «non ha fondamento sul piano dei principi generali e si spiega solo in quanto frutto di una mentalità becera» p. 178.

⁴⁷ Difatti il bilanciamento ha portato a risultati diversi in altri contesti già adottando una concezione soggettiva di dignità: cfr. già G. Palmeri, *Spunti di riflessione su maternità di sostituzione e trascrivibilità del certificato di nascita a partire dalla sentenza 6 febbraio 2014, n. 835/2013 del Tribunal Supremo de Madrid (ricorso 245/2012)*, in GenIus, n. 1/2015, p. 199 ss., ove si sottolinea efficacemente che in presenza di fattispecie in cui l'esercizio di diritti fondamentali «e libertà si riflette nella sfera giuridica di un soggetto terzo, qual è il minore, il bilanciamento deve avvenire tenendo conto dei reali interessi in gioco al fine di giungere ad una soluzione che rifletta nel modo più compiuto l'insieme dei valori e dei principi considerati fondanti per la convivenza civile; il bilanciamento deve cioè avvenire prendendo in considerazione i valori essenziali non in via astratta, innanzitutto la dignità, ma contestualizzandoli nelle relazioni in cui essi emergono e richiedono riconoscimento e tutela. Ciò significa che il ricorso alla dignità non può fungere da giustificazione per decisioni e scelte dell'ordinamento che, di fatto, mortificano la persona e la dimensione relazionale in cui è inserita» p. 211. Di recente tornano sull'argomento: A. Schillaci, *Le gestazioni per altri: una sfida per il diritto*, in BioLaw Journal, n. 1/2022, p. 9 ss.; M. R. Marella, *La GPA fra conflitti distributivi e governo del limite*, cit.; F. Filice, *Nota critica a SS. UU. n. 38162 del 30 dicembre 2022*, cit., spec. p. 6 ss.

⁴⁸ D. Danna, *Contract Children. Questioning Surrogacy*, Stuttgart, 2015.

⁴⁹ M. Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, II ed., New York, 2003, in particolare p. 15 ss. e p. 77 ss.; per un'analisi degli attuali movimenti femministi cfr. L. Re, *Eguaglianza, differenza e diritto. Uno sguardo al dibattito femminista contemporaneo*, in AboutGender, Vol. 8, n. 15, 2019, pp. 1-42; M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, e qui in particolare i contributi di L. Re, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, p. 179 ss.; O. Giolo, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, p. 207 ss.; A. Simone, I. Boiano, A. Condello, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, 2019.

di soggezione e controllo patriarcale⁵⁰. La posizione delle femministe liberali, ad esempio, sostiene che il legittimare il contratto di gpa vuol dire riconoscere valore alla scelta razionale delle donne; sotto altra prospettiva, poi, impedire a una donna di diventare madre gestante violerebbe la libertà riproduttiva, così come la violerebbe l'impossibilità di ricorrere a sistemi contraccettivi o all'interruzione volontaria di gravidanza⁵¹. Più in generale lo stesso dibattito interno ai femminismi conduce a risposte che non sono mai univoche e richiedono una valutazione caso per caso⁵². Tanto più se consideriamo empiricamente la casistica giurisprudenziale che si è sviluppata nel nostro ordinamento giuridico, ove la libera e volontaria compartecipazione della donna gestante al progetto di genitorialità della coppia d'intenzione (eterosessuale o omosessuale poco cambia) trova semmai conferma nelle sue condotte fino ai momenti successivi alla nascita. Non si pone, allora, un reale conflitto con le madri partorienti, giacché esse, accolto (nel Paese estero) il progetto riproduttivo ma non quello genitoriale, non hanno mai reclamato in alcun modo (né nel Paese la gpa è legale, né tanto meno in Italia) la responsabilità genitoriale dei nati e delle nate. A differenza della figura genitoriale di intenzione che ha però fatto proprio il progetto genitoriale⁵³ (e in alcuni casi vi può aver contribuito altresì biologicamente, con il proprio oocita).

In tal senso, il divieto di gpa presente nell'art. 12 della legge n. 40/2004, anche prima della legge modifica apportata dalla c.d. legge Varchi e a maggior ragione dopo, appare irragionevole sotto un duplice aspetto: *in primis* nella misura stessa in cui si sottrae ad un bilanciamento con la *concreta* dignità della donna; in secondo luogo nel momento stesso in cui non si distingue neppure fra gpa altruistica e gpa a fini commerciali⁵⁴. Oltretutto, tanto sul piano giusprivatistico che su quello costituzionale, la scelta normativa fondata sul divieto assoluto della gpa dà vita ad una schizofrenia

⁵⁰ Per una sintesi di alcune argomentazioni femministe cfr. M. Di Masi, *Sei cappelli per pensare la gpa e la tutela dei minori*, in *BioLaw Journal*, n. 3/2023, p. 139 ss. D'altra parte, rispetto alle questioni della *commodification* dei corpi delle donne e dei bambini, una seria critica alla *surrogacy* non può che investire l'intera razionalità neoliberale in cui viviamo: cfr. M. Cooper, C. Waldby, *Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera*, traduzione e cura di A. Balzano, postfazione di C. Flamigni, Roma, 2015;

⁵¹ L'argomento è ripreso altresì da T. Pitch, *Reato universale. Un commento al voto in Commissione Giustizia*, in *Studi sulla Questione Criminale Online*, 16 giugno 2023, al link

<https://studiquestionecriminale.wordpress.com/?p=5520S>; e da S. Patti, *Le Sezioni Unite e la maternità surrogata*, cit., *passim*. Peraltro il parallelismo con l'aborto può portare a legittimare la stessa gpa a titolo oneroso, come rilevava M. Murgia, *Dare la vita*, Milano, 2024, nel sottolineare che la «gestazione per altri» dal punto di vista formale non è altro che una gravidanza indesiderata – dato che per sé stesse non la si sarebbe intrapresa – portata a termine invece che interrotta. Lo stesso principio che difende il diritto di interrompere una gravidanza dovrebbe, a rigor di logica, essere applicato al diritto di darle inizio e portarla a compimento a prescindere dal fatto che ci sia di mezzo un accordo economico, perché se le ragioni economiche sono legittime per decidere di abortire, non possono essere illegittime per decidere di partorire» p. 71-72.

⁵² M. Becker, *Four Feminist Theoretical Approaches and the Double Bind of Surrogacy*, 69 *Chi.-Kent. L. Rev.* 303 (1993). Cfr. altresì B. Casalini, *Libere di scegliere? Patriarcato, libertà e autonomia in una prospettiva di genere*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XIII, n. 2/2011, 329 ss.

⁵³ Sul punto diffusamente B. Pezzini, *Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall'analisi di genere della gravidanza per altri*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2017, II, p. 183 ss.; in tal senso anche M. Murgia, *Dare la vita*, cit., *passim*.

⁵⁴ Cfr. M. Pelissero, *Surrogazione di maternità oltre confine: una riforma penale che non affronta i nodi urgenti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2025, p. 129 ss.; A. Schillaci, *Gestazione per altri, relazioni tra ordinamenti e ragionevolezza: il diritto penale italiano come misura del mondo?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2025, p. 145 ss.; F. Filice, *La nuova incriminazione della gestazione per altri. Problematiche definitorie e interpretative*, cit.; V. Tigano, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Torino, 2019. Si consideri anche Corte EDU, K.K. and Othes v. Denmark (6 dicembre 2022), ove la Corte EDU oltre a ribadire il proprio orientamento rispetto al *best interest of the child* in casi di gpa, mostra una apertura alla gpa solidaristica: nel differenziare le due pratiche condividendo la *ratio* del divieto danese di adozione nei casi di minori nati tramite surrogazione di maternità di tipo commerciale (§60), i giudici di Strasburgo riconoscono che la necessità di scoraggiare il ricorso a tale tipo di pratica (ma non anche alla surrogazione altruistica) non possa compromettere il diritto dei bambini ad essere adottati dal genitore d'intenzione (§76).

fra l'autodeterminazione sulle scelte procreative e l'autonomia privata quale strumento principale del diritto privato: i due ambiti sembrano dover restare, *a priori*, completamente separati⁵⁵.

L'alternativa per ripensare la gpa, in un'ottica giusrealista, passa invece per l'accettazione della complessità sociale e valoriale proprio di uno Stato democratico e pluralista, che consente all'interprete di riconsiderare l'assolutezza con cui la Corte costituzionale e le Sezioni Unite della Cassazione condannano la gpa *tout court*. Di certo, la semplificazione più grave della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite è stata finora proprio quella di considerare apoditticamente (e paternalisticamente) la gpa offensiva della dignità *oggettiva* della donna, ritenendola *astrattamente* violata nei Paesi ove è praticata (che, ad esempio, nel caso delle coppie gay sono solo Paesi occidentali attenti ai diritti umani, come il Canada⁵⁶ o alcuni Stati degli USA), e poi anche quella di parificare la gpa a scopo di lucro alla gpa solidaristica, dove quest'ultima può essere giustificata altresì dal principio solidaristico⁵⁷. Ciò implica, in definitiva, una lettura della dignità – effettuata in concreto, su basi materiali – che non sacrifichi totalmente l'autodeterminazione delle donne che decidono di prestarsi a questa pratica, con le motivazioni più varie, finanche di ordine religioso⁵⁸.

In ogni caso, rispetto ai/alle minori nati/e dalla gpa realizzata all'estero, un ordinamento giuridico democratico e pluralista, in quanto tale, non dovrebbe farsi portatore di gerarchie morali. Il principio di eguaglianza sostanziale, la solidarietà sociale e l'interesse del minore impongono allora che anche i bambini e le bambine nati da gpa godano dello *status* pieno di figli/e sin dalla nascita ex art. 8 legge n. 40/2004, senza necessità di percorsi alternativi o derogatori.

Ogni altra scelta della Corte costituzionale, pur travestita da prudenza istituzionale, si tradurrebbe in una violenza simbolica e giuridica che il principio dello *status* unico dovrebbe precisamente escludere. La contraddizione lasciata aperta nell'*obiter dictum* dai giudici costituzionali nella sentenza n. 68, dunque, non è solo logica, ma profondamente costituzionale.

⁵⁵ Similmente a quanto accade fra autodeterminazione, costituzionalmente tutelata, e autonomia privata nel caso della prostituzione, su cui cfr. M. R. Marella, *Sesso, mercato e autonomia privata*, in Rodotà-Zatti, *Trattato di Biodiritto*, vol. II a cura di Canestrari-Ferrando-Mazzoni-Rodotà-Zatti, *Il governo del corpo*, t. 1, Milano, 2011, p. 887 ss.; ma si veda anche L. Cruciani, *Limiti agli atti di disposizione del corpo: dal binomio ordine pubblico – buon costume alla dignità*, in U. Breccia, A. Pizzorusso, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di R. Romboli, Pisa, 2007, p. 197 ss.

⁵⁶ Cfr. M.R. Marella, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea*, cit., p. 125, che sottolinea efficacemente come il Canada abbia fatto del rispetto della dignità umana il proprio vessillo nel perseguire i più grandi avanzamenti sul piano dei diritti e delle libertà.

⁵⁷ Peraltro la gpa solidaristica pare compatibile altresì con l'art. 3 della c.d. Carta di Nizza che – nell'ambito della medicina e della biologia – vieta di fare del corpo umano e delle sue parti fonte di lucro. Sull'argomento diffusamente in M. Di Masi, *Sei cappelli per pensare la gpa e la tutela dei minori*, cit.; cfr. anche S. Patti, *Le Sezioni Unite e la maternità surrogata*, cit. Tale argomento, prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, era stato accolto nella giurisprudenza italiana dal Tribunale di Roma, ordinanza 17 febbraio 2000 (su cui si veda la nota critica di M. Sesta, *Norme imperative, ordine pubblico e buon costume: sono leciti gli accordi di surrogazione?*, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 203 ss.) che riconosceva la validità di un accordo di maternità surrogata (a titolo gratuito) sui presupposti della meritevolezza degli interessi (ex 1322 c.c.), ossia dell'aspirazione della coppia contraente a diventare genitori, e della solidarietà alla base dell'accordo concluso dalla madre surrogata a mero fine altruistico (art. 2 Cost.). In maniera adesiva cfr. P. Zatti, *Maternità e surrogazione*, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 193 ss.

⁵⁸ Come testimoniano le storie assai significative raccolte nel libro di S. Marchi, *Mio tuo suo loro*, Roma, 2017; il documentario *Surrogacy Underground* di Rossella Anitori e Darel Di Gregorio, presentato il 14 marzo 2023 a Milano nell'ambito di *Sguardi Altrove, international women's film festival*; nonché l'intervista di F. Filice ad una donna gestante per altr3 al XXIV Congresso nazionale di Magistratura Democratica *Conflitti e diritti in un mondo in movimento*, Napoli, 10 novembre 2023, reperibile su Radio Radicale al link <https://www.radioradicale.it/scheda/712280/xxiv-congresso-nazionale-di-magistratura-democratica-conflitti-e-diritti-in-un-mondo>. Ma si vedano altresì gli studi antropologici riportati da F. Giacalone, *La fabbricazione del figlio tra genetica e diritto. Il corpo femminile quale laboratorio biopolitico*, in *EtnoAntropologia*, 7 (1) 2019, p. 63 ss., in particolare pp. 75-76.

3. L'accesso alla pma: il limite della pronuncia 68 e il *decisum* della sentenza 69

Rimane, invece, estraneo alla pronuncia 68 il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento (artt. 4 e 5 della legge n. 40/2004). Il che implica che la Corte costituzionale si pone nella sola ottica dell'interesse del/la minore alla certezza dello *status*, e non riconosce un diritto dei genitori ad accedere alla genitorialità, coerentemente con quanto dalla stessa Corte affermato nella sentenza n. 221 del 2019⁵⁹ (ove si è ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere alle persone omosessuali l'accesso alle tecniche procreative). A conferma dalla tendenza dell'attuale diritto delle famiglie ad abbandonare l'arcipelago dei modelli familiari⁶⁰, per riconfigurarsi a partire dalla tutela dei/delle minori⁶¹.

Il riconoscimento della madre intenzionale, in tal senso, non equivale a una legittimazione dell'intero percorso procreativo, né implica una modifica implicita dei requisiti di accessibilità previsti dalla legge n. 40/2004.

Questo elemento merita attenzione, poiché delinea in modo preciso il perimetro costituzionale entro cui la Corte ha inteso muoversi: da un lato, evitando di invadere il campo riservato al legislatore in materia di politiche procreative; dall'altro, rivendicando la necessità di intervenire per garantire i diritti fondamentali del/la minore, a fronte di una situazione concreta di fatto già formatasi. Come nella sentenza n. 221/2019, la Corte ribadisce che il diritto alla genitorialità non può essere affermato come diritto soggettivo assoluto dei singoli adulti, ma soltanto come effetto derivato e funzionale alla protezione del minore.

Se la scelta dei giudici costituzionali è giustificabile in termini di rispetto della discrezionalità legislativa, non si può non notare come essa contribuisca a mantenere un assetto normativo segnato da profonde asimmetrie. L'attuale disciplina della legge n. 40/2004, infatti, continua a riflettere un modello eterosessuale e duale della genitorialità, che esclude strutturalmente la donna single e le coppie *same-sex* – e *a fortiori* le soggettività non binarie – dall'accesso alle tecniche riproduttive⁶².

La conseguenza di questo modello è una netta divisione fra la produzione normativa dello *status filiationis* e il governo politico della riproduzione: da un lato, una giurisprudenza costituzionale che riconosce e protegge la pluralità dei modelli familiari⁶³; dall'altro, un sistema di accesso alla genitorialità (tanto naturale che sociale ex legge n. 184/1983) rigidamente selettivo e orientato in senso biopolitico⁶⁴. La Corte, pur consapevole di tale asimmetria, si limita a sollecitare il legislatore a intervenire, come già avvenuto in passato, senza però esercitare una pressione che metta effettivamente in crisi il modello escludente incorporato nella legge n. 40/2004.

In tal senso, la pronuncia n. 68 della Corte, pur significativa, appare ancora inscritta in un paradigma giuridico che distingue fra “minori da proteggere” e “genitori da contenere”, impedendo una piena riconciliazione fra autodeterminazione riproduttiva e responsabilità genitoriale. È proprio in questa frattura che si rivela la persistenza di un ordine simbolico eterosessuale, che continua a strutturare

⁵⁹ Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, Foro it., 2019, 1, 12, c. 3782 ss.

⁶⁰ F. D. Busnelli, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in Riv. dir. civ., n. 4/2004, p. 510 ss.

⁶¹ Cfr. almeno M. Mantovani, *Lo stato di figlio*, in Commentario Schlesinger, coordinato da Busnelli e Ponzanelli, Milano, 2022, p. 41 ss.; L. Lenti, *Diritto della famiglia*, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2021, spec. p. 73 ss. e p. 889 ss.; M. Sesta, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in Fam. dir., 2021, p. 764 ss.; M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021; M. Di Masi, *L'interesse del minore*, cit., *passim*; E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; L. Lenti, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in Riv. dir. civ., 2016, p. 105 ss.

⁶² Cfr. M.R. Marella, M. Virgilio, *Una cattiva legge cattiva*, in Aa.Vv. *Un'appropriazione indebita. L'uso del corpo della donna nella nuova legge sulla procreazione assistita*, Milano, 2004.

⁶³ Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Giur. it., 2011, p. 537 ss.

⁶⁴ Rispetto alla legge adozioni cfr. per tutti M. R. Marella, voce *Adozione*, in Digesto IV, Disc. priv., Aggiornamento, 2000, Torino, p. 1 ss. Sulla legge n. 40/2004 cfr. M. R. Marella, *Esercizi di biopolitica*, in Riv. crit. dir. priv., n. 1/2004, p. 1 ss.; Aa.Vv. *Un'appropriazione indebita. L'uso del corpo della donna nella nuova legge sulla procreazione assistita*, Milano, 2004; A. Ciervo, *Legislatori irragionevoli e giudici senza cuore. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tra giurisprudenza e valori costituzionali*, in Giur. cost., n. 4/2008, p. 3669 ss.

le politiche della riproduzione e a selezionare – giuridicamente – quali famiglie sono meritevoli di tutela *ex ante* e quali solo di riconoscimento condizionato al vaglio giurisdizionale.

Ordine simbolico che, difatti, resta il punto fermo della motivazione della sentenza n. 69/2025, che interviene su un'altra frontiera del diritto di famiglia contemporaneo: quella dell'autodeterminazione riproduttiva delle donne non coniugate né conviventi con un uomo, escluse dall'accesso alla pma ai sensi dell'art. 5 della legge n. 40/2004.

La vicenda origina da una lite strategica patrocinata dell'Ass. Luca Coscioni tramite cui una donna *single* ha richiesto di accedere a un trattamento di fecondazione eterologa, respinta dal centro medico in ossequio alla lettera della legge n. 40/2004, che all'art. 5 ammette solo le «coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi». Il Tribunale di Firenze, investito della controversia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nonché agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ritenendo che la norma produca un'irragionevole compressione del diritto alla genitorialità e una discriminazione fondata sullo stato civile e sulla condizione economica della donna.

I giudici costituzionali hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40/2004 in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione e infondate le questioni di costituzionalità del medesimo articolo della legge 40 in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost.

La differenza sostanziale rispetto alla sentenza n. 68 risiede nel fatto che, qui, la Corte costituzionale non è chiamata a sanare un fatto compiuto all'estero che ha comportato la nascita di un/a minore, ma a “costruire” una nuova possibilità giuridica per la persona *single*, senza il reale bilanciamento con l'interesse di un/a minore già esistente. Questo cambio di prospettiva rivela il limite dell'attivismo giudiziario: la Corte è più propensa a intervenire per “sanare” ciò che è già avvenuto (e che altrimenti produrrebbe disuguaglianze) piuttosto che a “creare” nuove “forme di vita” che sfidano la precettività del modello familiare tradizionale. L'argomento dell'interesse del nascituro è qui utilizzato per mantenere lo *status quo*, sostenendo che la figura del padre è un elemento “pre-costituzionale” o comunque un ideale normativo di partenza per la procreazione in Italia. La Corte evita di entrare nel merito di una scelta che ritiene «riservata alla discrezionalità del legislatore», delegando a quest'ultimo la responsabilità di un eventuale cambiamento, dimostrando la natura politica e contestuale del diritto⁶⁵.

3.1. Il minore “in potenza” e il principio di precauzione che ne impedisce la nascita in nome del modello di famiglia ad *instar naturae*

La motivazione della Corte costituzionale nella sentenza n. 69 ruota attorno a un impiego prudenziale del principio di precauzione, secondo cui il legislatore avrebbe legittimamente voluto garantire al nascituro la prospettiva di crescere in una famiglia *ad instar naturae*, fondata sulla dualità sessuale⁶⁶.

La configurazione dell'interesse del minore come principio rivolto al legislatore viene trattata non nella sua dimensione esperienziale o relazionale, ma come proiezione ideale, anticipatoria e astratta, che si cristallizza in un modello familiare eteronormativo. In questa prospettiva, quindi, l'interesse del/la minore opera non come strumento di tutela di una situazione concreta, ma come principio, parametro ipotetico e prescrittivo, proiettato in avanti per giustificare una limitazione della libertà procreativa della donna.

Nella sentenza 69, oltretutto, il padre viene evocato non per la sua presenza effettiva o relazionale, ma come necessità strutturale dell'ordine procreativo legittimo: l'interesse del minore, in tal senso, non è determinato dalla relazione reale ma dalla sua compatibilità con la coppia eterosessuale, in cui la figura paterna – anche solo in potenza – deve presiedere l'atto generativo.

⁶⁵ G. Marini, *Diritto e politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, in *Pòlemos*, n. 1/2010, p. 31 ss.

⁶⁶ Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, cit., §13.1 della motivazione.

L'assenza o la presenza concreta del minore (o anche solo dell'embrione: vedi Corte cost. n. 161/2023⁶⁷) è l'unico criterio che permette di trovare una coerenza non solo fra le due sentenze in commento, ma anche con la decisione assunta nella sentenza n. 33/2025⁶⁸, relativa all'adozione internazionale da parte di una persona *single*, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. Questa decisione si basa sul fatto che l'esclusione delle persone *single* si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, comma 1, della Costituzione (in riferimento all'articolo 8 della CEDU, Convenzione EDU). La *ratio* della decisione 33, difatti, risiede nell'argomento secondo cui l'interesse del minore (esistente) a trovare una famiglia è talmente fondamentale da non poter essere pregiudicato da un'esclusione basata unicamente sullo stato civile del potenziale adottante. L'importante è che chi adotta sia idoneo, indipendentemente dal fatto che sia coniugato o *single*, e questa idoneità viene, d'altra parte, accertata in concreto dall'autorità giudiziaria.

Nella sentenza 33/2025, allora, l'interesse del minore agisce in senso diametralmente opposto di quanto fa nella decisione n. 69: non più come argine preventivo all'accesso alla genitorialità, ma come criterio correttivo e riequilibratore delle rigidità normative, capace di legittimare soluzioni eccezionali nel nome della solidarietà e della protezione del/la minore esistente.

La distinzione fra fase genetica e fase realizzativa della relazione filiale, benché non sempre esplicita, sorregge la coerenza sistematica delle due pronunce: in assenza del/la minore, il legislatore può limitare l'accesso alla genitorialità sulla base di valutazioni astratte di idoneità; quando invece il/la minore esiste e si trova inserito/a in un progetto di cura concreto, il *best interest* richiede di partire dal vissuto del/la bambino/a, dalla qualità della relazione instaurata, dalla sua dimensione affettiva e identitaria.

In questa logica, però, si legittima nella sentenza n. 69/2025 un effetto perverso che finisce per comportare la non nascita di minori, dato che il/la minore non ancora nato/a è proiettato/a in una dimensione ideale, immaginata e rigidamente conforme a un modello di famiglia *ad instar naturae*: se tale contesto non è garantito dall'inizio del progetto genitoriale, la soluzione ritenuta più tutelante è paradossalmente la non-nascita. Si produce così una distorsione profonda: il principio dell'interesse del minore, tradizionalmente rivolta alla salvaguardia concreta di soggetti già esistenti, viene utilizzata per negare la possibilità stessa della nascita, in assenza di requisiti relazionali e strutturali imposti *ex lege*.

Nel mentre i dati ISTAT ci restituiscono l'immagine di un Paese che invecchia e dove si cristallizza il progressivo calo delle nascite⁶⁹: la contrazione dei tassi di natalità, aggravata dalla crescente instabilità economica, dalla precarizzazione del lavoro e dalla trasformazione dei modelli familiari, pone in crisi il presupposto implicito della sentenza n. 69/2025, secondo cui sarebbe legittimo escludere dalla pma le donne *single* per ragioni di ordine precauzionale.

La narrazione giuridica che si rifugia nel principio di precauzione – invocando la necessità di garantire al nascituro “le migliori condizioni possibili” secondo un modello familiare idealizzato – risulta fortemente disallineata rispetto alla realtà sociale. I dati mostrano che la natalità è in costante calo da oltre un decennio, e che questa tendenza è particolarmente accentuata fra le donne in età fertile che si trovano fuori da relazioni stabili o eterosessuali. In questo contesto, il divieto normativo si traduce non solo in una compressione della libertà riproduttiva, ma anche in una scelta di *policy* regressiva, che ostacola l'unico segmento demografico potenzialmente in grado di invertire la tendenza: donne adulte, autonome, spesso culturalmente e professionalmente qualificate, che intendono assumersi volontariamente e consapevolmente la responsabilità di un progetto genitoriale.

⁶⁷ Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161, in *Federalismi.it*, con nota di S. Niccolai, *Una decisione di infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore? Scelte tragiche e tragiche non scelte in Corte cost. n. 161/2023*, in blog *Diritti Comparati*.

⁶⁸ Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, in *Federalismi.it*.

⁶⁹ Vedi ISTAT, *Indicatori demografici 2024* (31 marzo 2025), al link <https://www.istat.it/comunicato-stampa/indicatori-demografici-anno-2024/>.

3.2. Tra rinvio al legislatore ed incentivo al turismo procreativo

I limiti della sentenza n. 69 paiono, ad onor del vero, anche i limiti dell'approccio radicale portato avanti dalla ricorrente ed assecondato dal Tribunale di Firenze, vale a dire rivendicare direttamente un'autodeterminazione procreativa della donna, attaccando un requisito soggettivo dell'accesso alla pma, in mancanza nel caso specifico del requisiti oggettivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 40/2004 a norma del quale l'accesso alla pma «è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». I giudici costituzionali lo rilevano candidamente, quando sottolineano che già in passato la Corte ha escluso di poter intervenire estendendo la funzione delle tecniche di pma da mero rimedio per le sterilità e infertilità patologiche a via di accesso alla procreazione per i casi di infertilità "fisiologica" (sentenza n. 221 del 2019). Come motivato in modo puntuale, essa non può che constatare che «il *petitum* formulato dal giudice *a quo* non è riferibile ai soli casi di sterilità o infertilità patologica ovvero a quelli di trasmissibilità di malattie genetiche da parte di donne singole ed esclude, comunque, di poter delimitare un proprio eventuale intervento a donne che versino in dette situazioni».

Chiaramente la distinzione fra infertilità patologica (suscettibile di intervento) e fisiologica (non tutelata) appare, nell'argomentazione della Corte, come una categorizzazione utile a giustificare l'esclusione di determinate soggettività dall'accesso alla filiazione.

Nel rigettare la questione di legittimità, i giudici costituzionali ribadiscono un principio già enunciato in altre occasioni, ma qui particolarmente accentuato: il bilanciamento tra diritti costituzionali concorrenti – in questo caso, tra il diritto all'autodeterminazione procreativa da un lato, e il disegno normativo della pma come risposta alla sterilità di coppia e il principio di precauzione che si fa carico dell'interesse dei futuri nati, dall'altro – è riservato in via primaria al legislatore. Non spetta alla Corte sostituirsi a quest'ultimo, soprattutto in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. L'assetto normativo che esclude la donna singola dalla pma non sarebbe, secondo la Consulta, manifestamente irragionevole, bensì coerente con la *ratio* originaria della legge: rispondere ai problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dall'infertilità all'interno di una relazione di coppia eterosessuale.

Questa impostazione ha un duplice effetto. Da un lato, circonda il perimetro del sindacato giurisdizionale, riaffermando una posizione di rispetto istituzionale verso le scelte politiche del Parlamento. Dall'altro, rimette in discussione la traiettoria di progressiva apertura che la stessa Corte costituzionale aveva tracciato in precedenti interventi, segnando un arresto, o quantomeno una battuta d'arresto, nel processo di riconoscimento di nuove soggettività familiari e genitoriali.

La decisione della Corte, pur sorretta da un'argomentazione formalmente lineare, rivela però un dato di fondo: l'impianto normativo della legge n. 40/2004 continua a operare come dispositivo di esclusione. Il riferimento alla "coppia di sesso diverso" come unica titolare legittima del diritto alla pma non risponde a esigenze tecnico-scientifiche, né a criteri di efficienza sanitaria, ma a una visione stereotipata, ma diciamo pure ideologica, della genitorialità. Tale visione relega la maternità fuori dalla coppia eterosessuale in una zona d'ombra, in quanto progetto non meritevole di tutela, privo di legittimità pubblica.

In questa prospettiva, la legge n. 40/2004 non si limita a regolare l'accesso a una tecnica, ma produce una performatività potente: sancisce chi può essere madre con l'avallo dell'ordinamento e chi, invece, è costretta a muoversi ai margini, spesso oltre confine, per dare corso al proprio desiderio genitoriale o, meglio, per esercitare un'autodeterminazione procreativa che qualsiasi donna *single* può esercitare nell'esercizio della propria libertà sessuale (ma) senza ricorrere alla pma. La legge n. 40/2004, insomma, si fa macchina di gerarchizzazione e normalizzazione, nonostante la realtà sociale abbia già da tempo superato il paradigma binario a cui la legge si ispira.

Sotto altra prospettiva, poi, la discriminazione che la Corte non rileva non si esaurisce nella violazione dell'uguaglianza formale fra coppie e donne *single*. Essa si amplifica quando si considera il piano materiale: l'esclusione dall'accesso alla pma in Italia spinge le donne *single* che ne hanno i mezzi economici a ricorrere a centri esteri, dove il trattamento è consentito. Si ricrea e si incentiva,

insomma un “turismo del diritto” che conduce a forme censitarie di cittadinanza⁷⁰. Chi non dispone di risorse economiche e/o culturali è costretta a rinunciare al proprio progetto genitoriale, con ripercussioni psicologiche spesso molto gravi. Di ciò i giudici ne sono consapevoli, ma liquidano l’argomento col sostenere che tale lamentela «non è imputabile alla disciplina statale censurata, ma è semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole».

Il desiderio di genitorialità, lungi dall’essere riconosciuto come dimensione costituzionale della donna, è dai giudici costituzionali subordinato alla capacità di conformarsi a un modello familiare preciso e dalla disponibilità economica. La Corte costituzionale, pur consapevole di tale tensione, sceglie di non scioglierla, demandando ancora una volta al legislatore il compito di restituire coerenza costituzionale a un’area del diritto civile che, nella sua forma attuale, si fa veicolo di esclusione più che di tutela. Con tutto ciò che comporta, oggi, il rinvio al legislatore in tema di diritti civili e sociali.

Spetterà ora ad un futuro legislatore, attento alla tutela dei diritti fondamentali, riconoscere che il diritto alla salute – nella sua accezione psico-fisica, autodeterminativa⁷¹, identitaria e relazionale – include la possibilità di realizzare un progetto di vita genitoriale, e che ostacolarlo significa negare alla donna la possibilità di svilupparsi come persona.

4. Donne *single* madri dal Paese legale al Paese reale

Lo scollamento fra legge n. 40/2004 e Paese reale, invero, emerge dai dati fotografati di recente dall’ISTAT, secondo cui oltre il 10% delle famiglie italiane è oggi composto da madri sole, per un totale che supera i 2,2 milioni di nuclei⁷². Ciò impone una riflessione critica sul disallineamento fra la rappresentazione normativa della famiglia contenuta nella legge n. 40/2004 e le configurazioni familiari effettivamente esistenti nella società contemporanea. Tale dato non è solo una statistica: è la materializzazione di un mutamento profondo nella genealogia delle relazioni di cura, che ha ormai definitivamente tolto il primato al paradigma della famiglia nucleare eterosessuale fondata sul matrimonio, dislocandolo dal centro della normatività giuridica.

La crescita delle famiglie monogenitoriali, e in particolare delle madri sole, non rappresenta un’anomalia da contenere ma una figura strutturale del diritto di famiglia presente, ove spesso la stessa conflittualità e violenza subita spinge le donne a crescere da sole i propri figli⁷³.

Il fenomeno è diffuso nei Paesi della tradizione giuridica occidentale ed ormai ben conosciuto e approfondito dalla dottrina giuridica nordamericana, che ha mostrato come nei contesti segnati da crescente disuguaglianza e precarietà maschile, le donne – in particolare nei ceti medi e popolari – optino sempre più spesso per la maternità fuori dal matrimonio e dalla convivenza come strategia di resilienza. Lungi dall’essere una scelta “deviante”, si tratta di una forma di investimento responsabile in sé stesse e nei figli/nelle figlie, in risposta alla scarsità di partner affidabili e alla destrutturazione del modello di “padre *breadwinner*”⁷⁴.

⁷⁰ S. Rodotà, *Perché laico*, Roma-Bari, 2009, in particolare p. 68 ss.

⁷¹ Come teorizzato da P. Zatti, *Rapporto medico-paziente e «integrità» della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, 406 ss.

⁷² Vedi G. Cannizzaro, *Mamme single in aumento e sempre più a rischio povertà*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 maggio 2025, on-line al link <https://www.ilsole24ore.com/art/mamme-single-aumento-e-sempre-piu-rischio-poverta-AHozXbf>.

⁷³ In generale, su come la violenza domestica abbia finito per investire direttamente i rapporti – intergenerazionali e di genere – fra i membri delle famiglie in quanto individui e i loro diritti fondamentali, dall’incolumità psico-fisica, alla salute, alla dignità cfr. diffusamente il volume curato da M. R. Marella, *La violenza domestica e la responsabilità civile nel nuovo diritto di famiglia*, Pisa, 2025.

⁷⁴ Cfr. N. Cahn, J. Carbone, *Marriage Markets. How Inequality Is Remaking the American Family*, Oxford University Press, 2015. Il libro evidenzia che, nei gruppi sociali non-élite, la genitorialità *single* è oggi un fenomeno ampio e consolidato, non più riconducibile a eccezioni. La struttura familiare biparentale eterosessuale non rappresenta più la regola di fatto per la maggioranza della popolazione americana. Donne che scelgono consapevolmente di non legarsi a partner che comporterebbero più rischi che benefici (violenza, dipendenza economica, instabilità) spesso sviluppano una maggiore autonomia e capacità genitoriale. Le

La decisione di negare alla donna *single* la possibilità di ricorrere alla pma, pur a fronte di una società che legittima e protegge milioni di madri *single*, produce una frattura interna al discorso giuridico, che da un lato riconosce e tutela la monogenitorialità nei suoi effetti (economici, assistenziali, educativi), ma dall'altro la stigmatizza nella sua origine, ponendola al di fuori dei confini della generazione autorizzata. In questo senso, la norma non è neutra, né tecnicamente necessitata: essa è una costruzione ideologica che articola potere e identità nella riproduzione della gerarchia fra forme familiari, e che esercita una funzione performativa nello stabilire quali soggettività siano meritevoli di tutela giuridica nella sfera riproduttiva.

Ciò che viene in gioco non è solo il diritto della donna all'autodeterminazione, ma la possibilità stessa di decostruire un ordine simbolico che continua a produrre vulnerabilità ed esclusione. La retorica del "figlio con un padre e una madre" non è che il volto più pervasivo di una normatività familiare che sopravvive grazie alla sua capacità di invisibilizzare ogni altro possibile progetto di cura e di filiazione. Le donne senza partner, in questo quadro, sono figure eccedenti, che rompono la finzione dell'ordine familiare come spazio esclusivo della coppia.

Riconoscere loro il diritto di accedere alla pma significa, dunque, non solo sanare una disparità formale, ma disarticolare il dispositivo stesso che produce tale disuguaglianza. Significa restituire alla maternità la sua dimensione autodeterminata, sottraendola all'obbligo eteronormativo della coppia. Significa, altresì, aprire lo spazio della riproduzione giuridica alla pluralità dei vissuti, delle scelte e dei legami, in coerenza con un'idea di giustizia che non si limita a includere le soggettività fuori dalla coppia, ma le assume come centro stesso della riflessione normativa.

Il corpo della donna – ancora una volta – è lo spazio su cui si gioca il confine tra ciò che è legittimo e ciò che è invisibile. La maternità fuori dalla coppia che necessita di una pma continua a non essere riconosciuta, se non a condizione di fuga: dal sistema sanitario nazionale, dalla frontiera nazionale, dal diritto stesso.

5. Conclusioni

Alla luce di ciò, emerge con chiarezza come il diritto di famiglia non sia un ambito neutro di regolazione delle relazioni affettive, ma un luogo di produzione e articolazione del potere, dove si decidono riconoscibilità, legittimità, visibilità⁷⁵. Chi può essere figlio, chi può diventare genitore, chi deve attraversare confini, chi è riconosciuto dall'ordinamento, chi invece resta sospeso in una zona grigia. Le sentenze n. 68 e n. 69 del 2025 mostrano un certo strabismo della Corte costituzionale nel delineare traiettorie divergenti nel riconoscimento della filiazione e nell'accesso alla genitorialità: la stessa Corte invero è capace, da un lato, di intervenire con forza per correggere esclusioni giuridiche inique, come nel caso del figlio con due madri; ma resta incline, dall'altro, a ritirarsi nel perimetro della deferenza legislativa, quando la posta in gioco è la trasformazione dell'accesso alla maternità.

Nell'ottica della filiazione, invero, le due traiettorie si muovono una verso il riconoscimento dell'identità del minore esistente come fondamento della genitorialità della madre sociale, l'altra verso il subordinare la nascita di una nuova vita all'ordine istituzionale della coppia eterosessuale.

In questo quadro, è urgente una ridefinizione critica dell'interesse del minore come principio costituzionale, che lo sottragga alla retorica paternalistica e lo assuma come centro del conflitto tra identità, disuguaglianze e relazioni di potere. Il principio dell'interesse del minore deve essere ripensato come leva critica capace di sfidare le frontiere escludenti del modello di famiglia c.d. tradizionale, ponendo al centro il diritto del minore a uno *status* coerente con la propria realtà esistenziale, e non con l'ideologia dell'ordine riproduttivo. Solo così potrà diventare uno strumento *countermajoritarian*, e non il veicolo di esclusione e normalizzazione.

autrici sottolineano che, in questi contesti, la madre sola garantisce maggiore stabilità al figlio di quanto farebbe una coppia disfunzionale o instabile. Oltretutto, in situazioni segnate da relazioni maschili problematiche (violenza, disoccupazione cronica, criminalità), la presenza paterna risulta più dannosa che benefica, sicché l'accesso alla genitorialità da parte della donna sola è, in questi casi, compatibile con la massima tutela del minore.

⁷⁵ M. R. Marella, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea*, cit., *passim*.

D'altra parte, nell'ottica della genitorialità, resta insoddisfacente la risposta data dalla Corte costituzionale rispetto all'accesso alla pma delle donne *single*, ove la discriminazione non è solo soggettiva ma strutturale, materialmente prodotta dalla legge n. 40/2004 che presuppone ancora un modello familiare idealizzato e irraggiungibile per molte donne che per motivi di salute necessitano della pma. Nel mentre sempre più donne fertili, nell'esercizio della propria autodeterminazione procreativa, scelgono oggi di rimanere genitrici singole. La discriminazione non si limita all'accesso alla tecnica, ma si estende alla narrazione pubblica della maternità, alla sua possibilità stessa di essere considerata "buona", "giusta", "degn". È qui che l'interprete, se vuole perseguire istanze di giustizia costituzionale, deve essere in grado di cogliere l'esistente, di riconoscere l'alterità.

In controluce, tanto la sentenza n. 68 quanto la n. 69 del 2025 finiscono per incrementare il fenomeno che Stefano Rodotà aveva lucidamente denunciato come «turismo dei diritti»⁷⁶: l'esigenza, per chi non rientra nei modelli conformi all'ordine giuridico, di recarsi oltre confine per ottenere ciò che in Italia viene precluso (in passato l'aborto, oggi il suicidio medicalmente assistito e l'accesso alla pma). Si tratta di un turismo che, lungi dall'essere libero, è eminentemente censitario: solo chi dispone delle risorse economiche e culturali necessarie può permettersi di aggirare i vincoli, spesso ideologici, imposti dal diritto interno. Così, mentre la Corte nella sentenza n. 68 legittima l'efficacia di un progetto genitoriale realizzato all'estero, nella sentenza n. 69 incentiva implicitamente le donne *single* a ricorrere alla pma all'estero.

Tutto ciò per l'incapacità politica e istituzionale di riconoscere, da una parte, che nell'attuale assetto costituzionale le aspirazioni personali dei membri delle famiglie, anche in campo riproduttivo, sono sempre meno subordinate a interessi pubblici e sempre più espressione di libertà⁷⁷, e dall'altra parte che la genitorialità oltre il binarismo eterosessuale non è un orizzonte futuro, ma è una realtà già esistente che il diritto deve imparare a rendere visibile.

La giustizia costituzionale, in materia familiare, sarà allora ancora chiamata a scegliere se continuare a legittimare il paradigma della famiglia naturale come unico spazio autorizzato per la riproduzione legittima, o se riconoscere che la pluralità delle forme familiari è già qui, vive nel presente, e chiede solo di essere nominata. E tutelata.

⁷⁶ S. Rodotà, *Perché laico*, cit.; Id., *La vita e le regole*, cit., p. 55 ss.

⁷⁷ P. Zatti, *Introduzione generale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, I. *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello, Milano, 2002, p. 19 ss.; G. Ferrando, *Il diritto di famiglia oggi: c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico*, in *Pol. dir.*, n. 1/2008, p. 3 ss., in particolare p. 8 ss.